



***Relazione sui servizi pubblici locali a
rilevanza economica affidati dal Comune
di Torchiarolo***

(ai sensi dell'art. 34 del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito in L. 17.12.2012 n. 221)

INDICE

1. Nozione di servizio pubblico locale	pag. 3
1.1 <i>Il concetto di rilevanza economica.....</i>	<i>pag. 3-4</i>
1.2 <i>Irrelevanza della distinzione tra concessione e appalto ai fini della qualificazione del servizio pubblico locale.....</i>	<i>pag. 4-5</i>
2. L'evoluzione del quadro normativo nazionale sui servizi pubblici locali di rilevanza economica.....	pag. 5
2.1 <i>Cenni sulla normativa sui SPL antecedente al referendum abrogativo del 12 giugno 2011.....</i>	<i>pag. 5</i>
2.2 <i>Cenni sulla normativa sui SPL successiva al referendum abrogativo del 12 giugno 2011.....</i>	<i>pag. 5-6</i>
2.3 <i>L'attuale normativa di riferimento per i servizi pubblici locali a rilevanza economica.....</i>	<i>pag. 6-8</i>
3. La ricognizione dei servizi pubblici locali rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 34.....	pag. 8
3.1 <i>Le schede di rilevazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati.....</i>	<i>pag. 8</i>
- <i>Gestione dei servizi cimiteriali e lampade votive</i>	<i>pag. 8-10</i>
- <i>Gestione del servizio di igiene urbana.....</i>	<i>pag. 11-20</i>
- <i>Gestione del servizio di illuminazione pubblica.....</i>	<i>pag. 21-22</i>
- <i>Gestione campo sportivo.....</i>	<i>pag. 23-24</i>
- <i>Gestione del servizio di refezione scolastica</i>	<i>pag. 25-26</i>
- <i>Gestione dei servizi di trasporto pubblico locale.....</i>	<i>pag. 27-28</i>
4. Gli esiti della ricognizione.....	pag. 29

1.) Nozione di servizio pubblico locale

La qualificazione dei servizi, non ancora approdata a conclusioni univoche, è stata nel tempo fortemente condizionata dalla disciplina normativa di volta in volta più favorevole, diversa per le tipologie dei servizi strumentali e dei servizi pubblici locali.

Ai fini della qualificazione di un'attività come servizio pubblico locale o meno occorre partire considerando l'art. 112 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

La norma afferma che alla gestione dei servizi pubblici di competenza locale provvedono gli enti territoriali di riferimento; appartengono inoltre a questa categoria d'intervento i "servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali". L'indicazione è molto ampia tale da includere qualsiasi attività svolta dal comune o dagli altri enti locali. La genericità della norma si spiega con la circostanza che gli enti locali sono enti a fini generali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria (art. 3 T.U.E.L.), nel senso che essi hanno la facoltà di determinare da sé i propri scopi e, in particolare, di decidere quali attività di produzione di beni e di servizi siano assunte come doverose, purché genericamente rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento (art. 112 T.U.E.L.).

Quel che rileva è perciò la scelta politico-amministrativa dell'ente locale di prendere in carico il servizio, al fine di soddisfare in modo continuativo obiettive esigenze della comunità.

Traendo sul punto le conclusioni, la qualificazione di servizio pubblico locale spetta a quelle attività caratterizzate, sul piano oggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionati in base a valutazioni di carattere eminentemente politico, coinvolgendo la destinazione delle risorse economiche disponibili e la portata dell'impegno, e, sul piano soggettivo, dalla riconduzione diretta o indiretta (per effetto di rapporti concessori o di partecipazione all'assetto organizzativo dell'ente) ad una figura soggettiva di rilievo pubblico.

Per la configurabilità di un servizio pubblico locale occorre quindi che il medesimo abbia una sua soggettiva ed oggettiva qualificazione, la quale deve garantire la realizzazione di prevalenti fini sociali, oltre che la promozione dello sviluppo economico e civile delle relative comunità. Non è invece servizio pubblico l'attività alla quale non corrisponda una specifica pretesa degli utenti, come avviene per la gestione di un'opera pubblica o anche per i servizi resi all'amministrazione: si pensi al servizio di pulizia o manutenzione degli immobili, oppure alla gestione del calore degli edifici pubblici.

Non sono però mancate interpretazioni che hanno esteso la portata del servizio pubblico, includendo, ad esempio, anche la manutenzione delle strade, valorizzandone in questo caso l'aspetto politico della scelta compiuta dall'ente territoriale.

Ai sensi dell'art. 112 del T.U.E.L., risultano indifferentemente servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscono *uti singuli* e come componenti la collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per le obiettive esigenze sociali.

Infine, si segnala che il Consiglio di Stato (Sezione Quinta n. 8232 del 25 novembre 2010) ha osservato che *"la subordinazione al pagamento di un corrispettivo, rilevante nella prospettiva abbracciata dal Codice dei contratti pubblici (art. 2, comma 12), dipende dalle caratteristiche tecniche del servizio e dalla volontà «politica» dell'ente, ma non incide sulla sua qualifica di servizio pubblico locale ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al T.U.E.L."*. Infatti, *"relativamente ai servizi pubblici locali, l'art. 117 T.U.E.L. precisa che la tariffa ne costituisce il corrispettivo ma non ne definisce il contenuto, determinato dalla possibilità concreta dell'ente di dividere sui singoli l'onere della gestione ed erogazione della prestazione. Che lo stesso Titolo V del T.U.E.L. disciplini anche i criteri per la determinazione e la riscossione delle tariffe non esclude dall'ambito dei servizi pubblici locali quelli erogati senza un corrispettivo, sempre che le prestazioni siano strumentali all'assolvimento delle finalità sociali dell'ente, come avviene per il servizio di pubblica illuminazione"*. In particolare, il Consiglio di Stato ha escluso che, ai fini della qualificazione del servizio in oggetto, possa assumere rilievo la circostanza che il gestore del servizio venga, o meno, remunerato direttamente dall'utenza, mediante corresponsione della tariffa. Sulla scorta di tale considerazione, ne è derivata la riconducibilità del servizio di pubblica illuminazione comunale nel novero dei servizi pubblici locali.

1.1 Il concetto di rilevanza economica

Sono classificabili come servizi a rilevanza economica, tutti quei servizi pubblici locali assunti dall'ente laddove la tariffa richiedibile all'utente è potenzialmente in grado di coprire integralmente i costi di gestione e di creare un utile di impresa. L'utile potenziale non deve essere di modesta entità. **Per cui non hanno rilevanza economica quei servizi che per obbligo di legge o per disposizione regolamentare del comune prevedono o consentono l'accesso anche a fasce deboli non in grado di contribuire, laddove naturalmente questa fascia di sottocontribuzione sia tale da compromettere una gestione remunerativa**

del servizio e non sia possibile prevedere eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Ai fini della distinzione tra servizi pubblici locali di rilevanza economica e servizi pubblici locali privi di tale rilevanza non si può dunque fare ricorso all'astratto criterio sostanzialistico del carattere remunerativo, o meno, della loro erogazione tramite attività d'impresa svolta nel mercato, la quale garantisca la remunerazione efficace del capitale. In effetti, qualsiasi attività, anche quella istituzionalmente esercitata da enti pubblici e comunemente considerata priva di rilevanza economica – attività e servizi, per lo più connotati da significativo rilievo socio-assistenziale, gestiti in funzione di mera copertura delle spese sostenute, anziché del perseguimento di profitto d'impresa, le cui spese per lo più fanno carico alla finanza pubblica e la cui disciplina è normalmente diversa da quella dei servizi a rilevanza economica –, può essere svolta in forma d'impresa, purché vi sia un soggetto (in questi casi, un'istituzione pubblica) disposto a ricorrere agli operatori di mercato, ossia alle imprese, per procurarsi le relative prestazioni. La scelta delle modalità di erogazione e del regime giuridico, al quale le varie attività sono sottoposte, dipende, in definitiva, più da valutazioni politiche che dai caratteri intrinseci dei servizi.

A fronte della rilevata inidoneità di criteri distintivi di natura astratta, sostanzialistica e/o ontologica a discernere la natura delle due categorie di servizi pubblici in esame, **occorre far ricorso ad un criterio relativistico, che tenga conto delle peculiarità del caso concreto, quali la concreta struttura del servizio, le concrete modalità del suo espletamento, i suoi specifici connotati economico-organizzativi, la natura del soggetto chiamato ad espletarlo, la disciplina normativa del servizio.**

(Fonti recenti: *Parere Corte dei Conti Lombardia n. 195/2009: Cons. di Stato, Sez. V, 30 agosto 2006, n. 5072; TAR Puglia 24/2012; Consiglio di Stato, Sezione V, 10 settembre 2010 n. 6529*). La distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non sarebbe possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi pubblici locali di natura “non economica”. Secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione (Corte di giustizia CE sentenza 22 maggio 2003, causa 18/2001). Per i servizi locali che, in relazione al soggetto erogatore, ai caratteri ed alle modalità della prestazione e ai destinatari, appaiono privi di “rilevanza economica”, ci sarà dunque spazio per una specifica ed adeguata disciplina di fonte regionale ed anche locale.

1.2 Irrilevanza della distinzione tra concessione e appalto ai fini della qualificazione del servizio pubblico locale

Il criterio classificatorio che tende a suddividere le tipologie di affidamento nelle due categorie, alternative fra loro, della «concessione di servizio pubblico locale» e dell' «appalto pubblico di servizi», riferito ai soli servizi strumentali, è da superare.

L'unico elemento rilevante, per il diritto comunitario, ai fini della qualificazione in termini di appalto ovvero di concessione è il trasferimento del rischio di gestione che, nell'appalto, rimane in capo all'Amministrazione appaltante, suggerendo l'applicazione di precise forme di selezione dell'appaltatore, mentre nella concessione viene di fatto trasferito al concessionario. La circostanza che l'oggetto dell'affidamento sia un servizio pubblico locale, piuttosto che un mero servizio pubblico, non rileva dal punto di vista del diritto comunitario. Infatti, “la «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo” (cfr. art. 3, comma 12, del Codice dei contratti pubblici). La dottrina si è spinta fino al punto di affermare che “*può dirsi maturo il tempo per avere il coraggio di ammettere che un'Amministrazione intenzionata ad affidare ad un'impresa il compito di gestire un servizio pubblico di rilevanza economica o come lo definisce la UE un servizio economico di interesse generale, può avvalersi indifferentemente dello strumento dell'appalto o di quello della concessione. ... Un'attività per il resto identica può integrare gli estremi ora di una concessione di servizi ora di un appalto di servizi, risultando decisivo ai fini della qualificazione la presenza o l'assenza del menzionato elemento «rischio di gestione»*”; **il criterio del «rischio di gestione» (ovvero, in altri termini, della «provenienza della remunerazione del servizio»)** verrebbe definitivamente espunto da quelli suscettibili di rilevare ai fini della qualificazione del servizio, rilevando esclusivamente ai fini dell'individuazione dello strumento negoziale (appalto o concessione) preordinato a regolare i rapporti (di diritto privato) tra ente affidante e soggetto affidatario, e, al contempo, si enfatizzerebbe l'importanza della definizione di «servizio pubblico locale» fornita dall'art. 112 T.U.E.L. **Conseguentemente, quei servizi – come la pubblica illuminazione, la gestione della rete stradale comunale, la cura del verde pubblico, ecc. – che, pur non essendo remunerati (nemmeno indirettamente) dall'utenza, sono evidentemente rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, potrebbero essere ricondotti tra i servizi pubblici locali, fermo restando che l'ente locale sarà tenuto a stipulare un**

contratto di appalto (e non di concessione) con il relativo gestore. Così facendo si chiarisce anche il rapporto tra il provvedimento di concessione del servizio (tipico della tradizione amministrativistica nazionale) e il contratto di concessione (inteso nell'accezione comunitaria, recepita dal Codice dei contratti). In particolare, l'adozione del primo sarebbe sempre richiesta ai fini del conferimento della gestione di un servizio pubblico (locale) ed avrebbe la funzione di disciplinare i rapporti tra ente affidante e soggetto gestore da un punto di vista pubblicistico; mentre, il secondo riguarderebbe esclusivamente i servizi pubblici locali organizzati in modo tale da determinare il trasferimento sul gestore del rischio (imprenditoriale) connesso all'erogazione del servizio e provvederebbe esclusivamente alla regolazione dei rapporti privatistici tra i due soggetti in parola.

In ultimo Consiglio di Stato, Sez. V, 3/5/2012 n. 2537: “il servizio pubblico locale di rilevanza economica è configurabile anche quando l'amministrazione, invece della concessione, pone in essere un contratto di appalto. **Il servizio pubblico locale di rilevanza economica è configurabile non solo quando l'amministrazione adotti un atto di concessione, ma anche nel caso in cui, pone in essere un contratto di appalto, (rapporto bilaterale, versamento di un importo da parte dell'amministrazione) sempre che l'attività sia rivolta direttamente all'utenza - e non all'ente appaltante in funzione strumentale all'amministrazione - e l'utenza sia chiamata a pagare un compenso, o tariffa, per la fruizione del servizio.**”

2. Il quadro normativo nazionale sui servizi pubblici locali di rilevanza economica

2.1 Cenni sulla normativa sui SPL antecedente al referendum abrogativo del 12 giugno 2011

L'abrogato articolo 23-bis del decreto-legge 25/06/2008, n. 112, convertito dalla legge 06/08/2008, n. 133, mirava a garantire l'applicazione della normativa comunitaria e a favorire il rispetto dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nel rispetto dei principi di universalità e accessibilità dei SPL.

La norma ribadiva fortemente il principio dell'evidenza pubblica nell'affidamento dei SPL di rilevanza economica, limitando al contempo le ipotesi di affidamento diretto a fattispecie ben circoscritte e residuali, riconducibili al modello “*in house*”, subordinato a ulteriori condizioni, che dovevano renderlo una ipotesi eccezionale, salvaguardando così la finalità di liberalizzazione e promozione della concorrenza della nuova normativa.

In particolare, era previsto che il modello dell’ “*in house*” potesse configurarsi solo in presenza di situazioni tali da non permettere un efficace ed utile ricorso al mercato. Inoltre, l'affidamento doveva avvenire solo in favore di società totalmente partecipate dall'ente pubblico concedente, limitatamente ai casi in cui l'attività societaria fosse svolta a beneficio dello stesso ente pubblico, e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società affidataria.

La possibilità di affidamento diretto era tuttavia sottoposta all'ulteriore vincolo, per l'ente affidante, di dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola e verificandola. In caso di affidamenti di valore superiore a determinate soglie, l'ente affidante era altresì tenuto a trasmettere una relazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale doveva esprimere un parere preventivo sulla conformità dell'affidamento diretto alle prescrizioni della normativa nazionale.

Erano fatte salve le disposizioni previste in materia di distribuzione di gas naturale, di distribuzione di energia elettrica, gestione delle farmacie comunali, nonché quelle relative alla disciplina del trasporto ferroviario regionale.

L'intero impianto normativo delineato dall'articolo 23-bis e dalla relativa normativa di attuazione (D.P.R. 07/09/2010, n. 168) ha sicuramente rappresentato un punto fondamentale nel processo di riforma del quadro giuridico relativo all'organizzazione e alla gestione dei SPL.

Tuttavia, sull'assetto così definito della disciplina della materia, è sopravvenuto il referendum popolare abrogativo del 12 giugno 2011.

L'effetto abrogativo si è realizzato con decorrenza dal 21 luglio 2011, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 113.

2.2 Cenni sulla normativa sui SPL successiva al referendum abrogativo del 12 giugno 2011

Il primo effetto originato dall'abrogazione referendaria dell'articolo 23-bis e di conseguenza del regolamento attuativo è stato il fatto che il vuoto creatosi per la sopravvenuta assenza di norme specifiche di tutela della concorrenza nei SPL è stato immediatamente colmato dalla più generale normativa europea preesistente, in un rapporto di integrazione con le norme dell'ordinamento italiano.

La disciplina europea che ha trovato applicazione è stata, sostanzialmente, quella derivante dalle regole di tutela della concorrenza in relazione alla necessità della gara per l'affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica.

Tuttavia, la necessità, comunque, di una adeguata disciplina nazionale di dettaglio delle modalità di gestione dei SPL di rilevanza economica ha condotto ad un immediato intervento del legislatore, che ha introdotto nuove regole con il decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, in seguito a varie riprese modificato da successivi provvedimenti.

Il conseguente quadro normativo, risultante dal succedersi dei vari interventi del legislatore, ha condotto ad un sistema liberalizzato dei SPL di rilevanza economica attraverso la piena concorrenza nel mercato, compatibilmente con le caratteristiche di universalità ed accessibilità del servizio.

Mentre l'articolo 23-bis del decreto-legge 112/2008, era soprattutto incentrato sulle privatizzazioni, l'articolo 4 del decreto-legge 138/2011, ha operato una decisa scelta verso le liberalizzazioni, alla quale vanno aggiunte - in seguito alla introduzione, da parte del decreto-legge 1/2012, dell'articolo 3-bis del decreto-legge 138/2011 - misure sulla organizzazione dei servizi a rete, attraverso l'attribuzione alle Regioni e alle province autonome del compito di individuare ambiti o bacini territoriali che consentano di sfruttare economie di scala e di differenziazione.

L'abrogato articolo 4 del decreto-legge 138/2011 prevedeva che gli enti locali, prima di procedere al conferimento della gestione dei servizi, avessero l'obbligo di individuare in via preliminare i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale e le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo. Esso prevedeva inoltre la verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei SPL, limitando i diritti di esclusiva alle sole ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risultasse idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

L'attribuzione di diritti di esclusiva permaneva in via residuale, qualora la liberalizzazione non riuscisse a soddisfare i bisogni della comunità.

La principale novità del sistema era pertanto costituita dalla introduzione del principio della liberalizzazione di tutte le attività economiche oggetto dei SPL di rilevanza economica: la procedura di evidenza pubblica per la scelta del gestore costituiva, quindi, una eccezione alla regola della liberalizzazione.

Ulteriore eccezione all'affidamento con gara era l'affidamento "*in house*" del servizio a società interamente pubblica con i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo, limitata alla ipotesi in cui il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento fosse pari o inferiore a 200.000 euro annui.

La norma prevedeva anche l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe.

Le norme di liberalizzazione contenute nell'articolo 4 erano applicabili a tutti i SPL di rilevanza economica, con prevalenza sulle relative discipline di settore incompatibili.

Restavano fatti salvi una serie di servizi, disciplinati da specifiche disposizioni:

- a) il servizio idrico integrato;
- b) il servizio di distribuzione di gas naturale;
- c) e) il servizio di distribuzione di energia elettrica;
- d) la gestione delle farmacie comunali.

Sull'impianto normativo sopra delineato e che sembrava aver portato a stabilizzazione il lungo percorso di riforma relativo ai SPL di rilevanza economica, è intervenuta la **sentenza n. 199/2012**

della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto legge 138/2011, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni. La disposizione impugnata violava il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'articolo 75 Cost., secondo quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale.

2.3 L'attuale normativa di riferimento per i servizi pubblici locali a rilevanza economica

L'abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 138/2011, ad opera della Corte Costituzionale, ha reso non più operanti tutte le disposizioni in esso contenute, concernenti, essenzialmente, le modalità di affidamento dei SPL, mentre ha lasciato intatte le altre norme in materia di SPL, fra le quali, in primo luogo, l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/2011, inerente l'organizzazione territoriale dei SPL a rete e gli incentivi per gli enti che utilizzano procedure competitive di affidamento.

L'ultimo intervento legislativo in materia di servizi pubblici locali si è verificato con l'art. 34 del decreto-legge 179/2012, convertito con L. 17/12/2012, n. 221, il quale si limita a considerare il solo aspetto di pubblicazione della scelta gestionale adottata/che si intende adottare per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

a) L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/2011 sui servizi pubblici locali a rete

Come già anticipato nel precedente paragrafo, l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/2011 è finalizzato a disciplinare l'organizzazione territoriale dei SPL cosiddetti "a rete", stabilendo che essa debba essere effettuata per ambiti. La norma attribuisce alle Regioni il compito di organizzare lo svolgimento dei SPL a rete di

rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi.

Tali ambiti devono essere ottimali, omogenei e di dimensione normalmente non inferiore a quella del territorio provinciale.

La norma fa salva la possibilità delle Regioni di derogare alla dimensione provinciale, purché tale scelta sia motivata in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in considerazione delle specifiche caratteristiche del servizio. La proposta di deroga può essere presentata anche dai Comuni, previa lettera di adesione dei sindaci interessati o previa delibera di un organismo già costituito sulla base di convenzioni tra enti locali per lo svolgimento in comune di servizi e funzioni determinate (stipulate ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

È, in ogni caso, fatta salva l'organizzazione per ambiti di singoli servizi già prevista da normative di settore e da disposizioni regionali e già avviata mediante costituzione di bacini di dimensioni non inferiori a quella prevista dall'articolo in esame, anche sulla base di direttive europee. Tale clausola di salvaguardia è determinata dalla necessità di coordinare le disposizioni generali sugli ambiti territoriali ottimali con le normative di settore che prevedono l'organizzazione di singoli SPL secondo ambiti territoriali ottimali.

Sono sottratti alla disciplina sopra illustrata gli ambiti territoriali ottimali dei servizi idrici e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, i quali - ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 147 e dell'articolo 200 del Codice ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) - sono definiti dalle regioni in attuazione della legge Galli (legge 5 gennaio 1994, n. 36).

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/2011 prevede anche misure incentivanti all'utilizzo di procedure competitive per l'affidamento dei servizi.

b) L'art. 34 c. 20 e segg. del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in L. 17/12/2012, n. 221

L'art. 34 del decreto-legge 179/2012, nei commi da 20 a 27, detta previsioni per i servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione, l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. In materia di pubblici servizi il ruolo degli enti locali rimane centrale dato che l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale, rientra tra le funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'art. 117, c. 2, lett. p) della Costituzione, pur con la specificazione che per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (comma 23).

Gli enti affidanti sceglieranno le modalità di affidamento e gestione nel rispetto dei principi europei di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dell'obbligo di motivazione, dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

In particolare, la normativa comunitaria prevede che gli enti locali possano procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica secondo le tre seguenti modalità:

1. **esternalizzazione a terzi** con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
2. **società mista**, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto (socio operativo), in applicazione delle disposizioni inerenti il Partenariato Pubblico-Privato;
3. gestione cosiddetta "**in house**", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario: (a) totale partecipazione pubblica; (b) controllo sulla società affidataria analogo a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi; (c) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano. Per queste società restano in vigore tutti i vincoli imposti dalla normativa nazionale sul reclutamento del personale e conferimento degli incarichi, sugli acquisiti di beni e servizi, sulla estensione del patto di stabilità interno alle aziende con affidamento diretto.

L'art. 34 prevede inoltre la necessità, ai fini dell'affidamento del servizio, della redazione e della pubblicazione sul sito internet dell'ente affidante di una relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e nella quale vengano definiti i contenuti specifici degli obblighi di pubblico servizio e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste (comma 20).

Per gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge (20/10/2012), non conformi ai dettami della normativa europea, è previsto l'adeguamento degli stessi pubblicando entro il termine del 31/12/2013 la medesima relazione prevista per i nuovi affidamenti. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza, gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire un termine di scadenza dell'affidamento nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Il mancato adempimento a questi obblighi comporta la cessazione dell'affidamento alla data del 31/12/2013 (comma 21).

In merito agli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, essi cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2020 (comma 22).

I commi 20, 21 e 22 non si applicano al servizio di distribuzione di gas naturale, al servizio di distribuzione di energia elettrica e alla gestione delle farmacie comunali.

3. La ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 34

Per dare corso a quanto disposto dall'art. 34, è stata condotta una ricognizione interna, che ha interessato tutti i settori dell'Ente, al fine di individuare tutti gli affidamenti di SPL di rilevanza economica in essere alla data del 20/10/2012 e tuttora in corso e per essi è stata condotta la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.

Tali affidamenti vengono di seguito elencati:

SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA	NOTA
Gestione dei servizi cimiteriali e lampade votive	
Gestione del servizio di igiene urbana	
Gestione del servizio di illuminazione pubblica	
Gestione campo sportivo	
Gestione del servizio di refezione scolastica	
Gestione dei servizi di trasporto scolastico	

Per ciascuno dei servizi pubblici locali a rilevanza economica sopra elencati (ad eccezione dei servizi "a rete" e di quelli esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 34) viene di seguito riportata la scheda di dettaglio compilata dal settore competente in occasione della ricognizione.

SCHEDE DI RILEVAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA

1. DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA:

GESTIONE DEI SERVIZI CIMENTERIALI E LAMPADE VOTIVE

2. CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE E SERVIZIO UNIVERSALE:

L'affidamento ha come oggetto i seguenti obblighi di servizio pubblico locale:

Il Comune ha affidato in concessione, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge, al Concessionario i seguenti servizi:

- 1) la progettazione definitiva ed esecutiva, da effettuarsi in conformità alle leggi vigenti e sulla base del progetto preliminare predisposto dal Promotore ed allegato sub A), dell'ampliamento del cimitero comunale di TORCHIAROLO e la gestione funzionale dello stesso;
- 2) l'esecuzione dei lavori previsti dal progetto definitivo ed esecutivo:
 - 12 edicole (5 loculi e 4 ossari),
 - 08 cappelle tipo "A" (10 loculi e 10 ossari),
 - 100 cappelle tipo "B" (10 loculi),
 - 17 cappelle tipo "B" da destinare a confraternite e singoli privati;
- 3) la costruzione in lotti funzionali e secondo la tempistica prevista nell'allegato "A" che per la costruzione delle cappelle e delle edicole;
- 4) la gestione, estesa all'intera area cimiteriale dei seguenti servizi:
 - a) servizi cimiteriali (tumulazione, inumazione, esumazione, estumulazione, traslazione),
 - b) manutenzione delle aree verdi pubbliche e di uso pubblico,
 - c) pulizia e spazzamento delle aree pubbliche e di uso pubblico,
 - d) raccolta, all'interno dell'area cimiteriale, dei rifiuti di qualsiasi specie e natura,
 - e) manutenzione ordinaria delle aree e degli immobili pubblici e di uso pubblico, presenti nel cimitero esistente,
 - f) manutenzione straordinaria delle opere a realizzarsi,
 - g) servizio di lampade votive perpetue ed occasionali, in tutta l'area cimiteriale, previa esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma dell'impianto elettrico esistente;
- 5) il finanziamento economico dell'intervento.

L'Amministrazione Comunale resta comunque estranea all'esecuzione delle opere; in sede di collaudo il tecnico preposto verificherà la correttezza delle procedure tecnico-amministrative.

L'Amministrazione verificherà che le opere vengano eseguite nel rispetto di quanto previsto nel contratto e nel progetto esecutivo. In caso di sciopero del personale dipendente del Fornitore questo è tenuto a darne comunicazione al Comune al fine di informare le famiglie interessate, fatto salvo ogni più puntuale adempimento.

Per quanto riguarda gli adempimenti connessi alla sicurezza, si precisa che viste le caratteristiche e la tipologia dei servizi resi e la mancanza di interferenze con dipendenti delle pubbliche amministrazioni interessate, non sono previsti oneri per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi di cui al D.Lgs. 9/4/2008 n° 81 in quanto siano rispettate le disposizioni contenute nelle carte di circolazione dei veicoli. Il Fornitore si impegna comunque a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei propri dipendenti che hanno l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme inerenti la sicurezza in applicazione del citato D.Lgs 81/2008.

Quando, per cause di forza maggiore dipendente da fatti naturali (alluvioni, nevicate, ecc.), da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, ecc.) o da cantieri per lavori stradali, il Fornitore sia costretto a modificare il percorso o non possa espletare il servizio, deve darne immediata comunicazione per concordare eventuale diversa percorrenza.

Nei casi di sospensione od interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi di cui sopra, la ditta è tenuta, oltre al pagamento della penale, al risarcimento dei danni. In tale ipotesi il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Fornitore.

Ai fini del monitoraggio dell'affidamento il Comune ha posto in capo al soggetto gestore i seguenti obblighi:

- consentire al Comune il massimo e più agevole accesso alle informazioni in proprio possesso relativamente all'espletamento del servizio

3. MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:

Ragioni e sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta

Il servizio in oggetto è stato affidato alla Servizi Cimiteriali Pugliese a seguito di esperimento di gara per la durata di anni 25

Ai sensi della Convenzione Rep. N° 1 del 24.01.2008, l'affidamento del servizio è decorso dal 24.01.2008 con scadenza nel 2033.

4. DATA DI SCADENZA: 23.01.2033

5. EVENTUALI COMPENSAZIONI ECONOMICHE PREVISTE:

Il contratto non prevede la corresponsione di un canone, di contro il promotore è obbligato a svolgere tutti i servizi e a realizzare i manufatti descritti nel punto 2, che rimangono nella disponibilità patrimoniale dell'Ente. Il Promotore ricava introiti dalla realizzazione e concessione di loculi, cappelle gentilizie, servizi cimiteriali (tumulazione, inumazione, esumazione, estumulazione, traslazione, gestione delle lampade votive).

L'amministrazione Comunale è quindi esonerata dall'impiego di personale dipendente e dall'esecuzione di manutenzione ordinaria nell'area cimiteriale.

Descrizione
Le tariffe per i servizi cimiteriali sono stabilite dalla convenzione e le eventuali variazioni tariffarie sono soggette ad approvazione da parte dell'Ente.

Anno	Importo introiti	uscite
2020	-----	-----
2021	-----	-----
2022	-----	-----

Il Responsabile di P.O. 03
Ing. Daniele GRAVILI

2. DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA:

GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA.

2. CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE E SERVIZIO UNIVERSALE:

Il **servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani** si qualifica senz'alcun dubbio come un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica soggetto alla disciplina ed agli adempimenti prescritti dal Dlgs n. 201/2002.

Preliminarmente si ritiene opportuno inquadrare normativamente la Governance della Gestione del Ciclo dei Rifiuti Urbani in Regione Puglia.

La Regione Puglia con legge regionale n. 20/2016, modificando la precedente legge regionale n. 24/2012, ha individuato quale ambito territoriale ottimale il territorio regionale e nel contempo ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 bis D.L. n. 138/2011 ha istituito quale unico organo di governo per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, di seguito AGER.

La normativa regionale ha attribuito all'AGER principalmente la competenza di attuare il Piano Regionale dei Rifiuti urbani e di procedere, in conformità alla normativa regionale e comunitaria, all'affidamento per la realizzazione e la gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani.

La medesima normativa regionale ha statuito che i servizi relativi allo spazzamento, raccolta e trasporto, siano erogati all'interno di bacini sub provinciali a livello di ambiti di raccolta ottimale – A.R.O. il cui perimetro è stato definito dalla Regione.

Il dimensionamento di tali ambiti è finalizzato per perseguire economie di densità e di coordinamento ed efficienze nell'erogazione del servizio.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 2147/2012 sono stati individuati n. 38 bacini sub-provinciali c.d. A.R.O ai quali partecipano, obbligatoriamente, i Comuni ricadenti nel relativo territorio tramite una convenzione ex art.30 Tuel.

Il territorio del Comune di Torchiarolo è stato inserito nel bacino sub provinciale denominato ARO 2/Br. Con decreto a contrarre n. 50 del 24.07.2018, AGER PUGLIA ha deliberato di approvare le procedure per l'affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani dell'ARO 2/BR per la durata di 10 anni; in data 04.08.2018 è stato, quindi, pubblicato il Bando per l'affidamento del servizio anzidetto (CIG 7579030D66). Tuttavia, stante la volontà del Comune di Brindisi di costituire in autonomia una nuova ARO, in analogia a quanto avvenuto per gli altri Comuni capoluogo delle Regione Puglia, AGER Puglia in data 17.12.2018 ha comunicato l'intenzione di istruire la ripermetrazione dell'ARO 2/BR valutando l'anzidetta richiesta formulata dal Comune di Brindisi; detta ripermetrazione, quindi, non consente di completare la procedura della gara di ambito CIG 7579030D66. Venuta oggettivamente meno la possibilità di dare avvio al servizio di cui alla gara di ambito ARO 2/BR per i motivi sopra esposti, indipendenti dalla volontà del Comune di Torchiarolo, il Comune stesso ha dunque proceduto all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 24/2012 così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016.

L'Ager, quale EGATO operativo, svolge le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) nell'ambito della disciplina regolatoria introdotta nella gestione del ciclo dei rifiuti con l'art.1 comma 527 della L.n. 205/2017.

Come innanzi rappresentato è stato delineato il perimetro territoriale del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti nell'ambito del Comune di Torchiarolo.

Allo stato il servizio viene eseguito con le seguenti modalità:

Sevizio di spazzamento manuale e meccanizzato delle vie e delle piazze comunali con indicazione delle aree interessate sono riportate al seguente link:

[zone_spazzamento_torchiarolo.pdf \(teknowaste.it\)](#)

È inoltre previsto un livello di servizio minimo in modo da garantire interventi di mantenimento nelle zone più importanti e frequentate o interventi in concomitanza di manifestazione ed eventi culturali e sportive.

Inoltre viene effettuato un periodico lavaggio delle strade e delle aree in basolato.

L'intero territorio cittadino è servito da una raccolta con modalità "porta a porta" con un calendario settimanale organizzato al fine di ottimizzare la qualità del servizio in favore dell'utenza.

I calendari e gli orari di raccolta dei rifiuti, differenti a seconda della tipologia di utenza, sono consultabili al seguente link:

[Comune di \(teknowaste.it\)](http://www.comune.di.teknowaste.it)

Sul territorio comunale è attivo un centro comunali di raccolta:

- CCR localizzato in Contrada Curti delle Donne. Giorni ed orari di apertura nel periodo invernale (01 ottobre – 31 maggio):

- Lunedì, martedì, giovedì e sabato dalle 09:00 alle 13:00;
- Mercoledì e venerdì dalle 15:00 alle 17:00.

Giorni ed orari di apertura nel periodo estivo (01 giugno – 30 settembre):

- Lunedì, martedì, giovedì e sabato dalle 09:00 alle 13:00;
- Mercoledì e venerdì dalle 17:00 alle 19:00.

Con deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15 l'ARERA ha approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di seguito TQRIF.

Con Determina n. 164 del 30 aprile 2022 AGER, nella sua qualità di Ente Territorialmente Competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 TQRIF individuava il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella dell'art. 3 TQRIF per il Comune di Torchiarolo, ambito tariffario autonomo.

Con determina del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti n. 652 del 28 dicembre 2022 è stata approvata la carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ex art 5 TQRIF allegato alla delibera n. 15/2022 nel Comune di Torchiarolo per le attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti, spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani.

Nella Carta di Qualità sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

La carta della qualità ha la finalità di avvicinare il cittadino/contribuente alla individuazione delle attività di gestione della TARI e, in modo particolare, per conoscere gli strumenti che lo stesso può utilizzare per ricevere informazioni e/o servizi. La Carta fissa principi per l'erogazione del servizio, stabilisce standard generali riferibili alla qualità complessiva delle prestazioni e standard specifici che indicano prestazioni direttamente controllabili dal cittadino. La Carta della Qualità del Servizio TARI è un impegno scritto assunto dal Comune di Torchiarolo, nei confronti dei cittadini, orientato a rendere i pubblici servizi meglio rispondenti alle esigenze effettive degli utenti e a migliorarne la qualità complessiva.

In caso di mancato rispetto degli obiettivi e/o degli standard prefissati, il cittadino/utente può presentare reclamo con le modalità previste. Il riconoscimento della mancata o difettosa erogazione di una singola prestazione può dare luogo ad azioni correttive e, se espressamente richiesto, ad un eventuale indennizzo/rimborso forfettario automatico, non avente carattere risarcitorio e distinto da questo. La Carta dei Servizi costituisce elemento integrativo della normativa. Pertanto, tutte le condizioni più favorevoli per i cittadini/contribuente contenute nella Carta integrano quelle previste dalla normativa.

La Carta dei servizi di gestione dei rifiuti urbani è il documento attraverso il quale la Gestione ovvero l'ambito tariffario formato da:

- Gestore dell'attività di gestione Tariffe e Rapporto con gli Utenti: Comune di Torchiarolo;
- Gestore della Raccolta e Trasporto e dello Spazzamento e Lavaggio delle strade: Teknowaste srl;

indica i principi fondamentali e gli standard di qualità.

La Carta dei servizi individua e definisce in particolare i seguenti obblighi di servizio in relazione allo schema regolatorio determinato dall'Ente Territorialmente Competente, AGER PUGLIA:

- Modalità di attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- Modalità per la variazione o cessazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- Procedura per la gestione dei: reclami, richieste scritte di informazioni e rettifica degli importi addebitati;

- Obblighi e requisiti minimi dello sportello fisico e online;
- Obblighi di servizio telefonico;
- Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti;
- Obblighi in materia di servizi di ritiro su chiamata e modalità per l'ottenimento di tali servizi;
- Obblighi in materia di disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- Programma delle attività di raccolta e trasporto;
- Predisposizione di un Programma delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade;
- Registrazione delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;
- Obblighi in materia di sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani (pronto intervento H24).

Il Comune di Torchiarolo ha ottemperato ai suddetti obblighi di qualità dei servizi.

Pertanto, in osservanza alle disposizioni stabilite con:

- Delibera ARERA del 31 ottobre 2019 - 444 /2019/R/Rif - Allegato A - Versione integrata con le modifiche apportate con la Delibera ARERA 15/2022/R/RIF
- Delibera ARERA del 18 gennaio 2022 - 15/2022/R/RIF - Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)
- ha redatto il "Portale trasparenza Rifiuti – Arera" disponibile sul sito ufficiale dell'Ente al seguente link: <https://www.comune.torchiarolo.br.it/il-comune-informazioni/amministrazione-trasparente-comune/portale-trasparenza-arera.html>
- All'interno della pagina web sono riportate le informazioni utili al contribuente e relative sia all'attività di gestione Tariffe e Rapporto con gli Utenti, sia al servizio di Raccolta e Trasporto e dello Spazzamento e Lavaggio delle strade.

Le informazioni sono articolate attraverso il seguente indice:

- informazioni inerenti all'identificazione dei gestori dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e delle tariffe;
- contatti dei gestori, orari di apertura degli uffici e modalità di accesso alle informazioni ed ai servizi per l'utenza;
- recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento;
- modulistica per l'invio di reclami inerenti i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e la gestione delle tariffe;
- calendario, orari e modalità di raccolta dei rifiuti;
- campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti;
- istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto;
- carta della qualità del servizio;
- percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune;
- calendario del servizio di spazzamento e lavaggio strade e divieti di viabilità e sosta;
- regole di calcolo della tariffa;
- eventuali riduzioni della tariffa;
- delibere approvazione tariffe;
- regolamento TARI;
- modalità di pagamento;
- scadenze per il pagamento;
- informazioni per omesso/ritardo pagamento;
- procedura per segnalazione errori importi;
- attivazione della riscossione in formato elettronico (online) ;
- modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi;
- attivazione, variazione e cessazione di una utenza;
- tariffa media;
- standard generali di qualità del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti;
- comunicazioni ARERA.

Si precisa che ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 comma 2 del TQRIF si procederà a trasmettere all'Autorità ed all'ETC la relazione attestante il rispetto degli obblighi di servizio prescritti dal citato SCHEMA I entro il termine del 30 marzo 2024.

Il sistema di controllo e monitoraggio del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti è svolto tramite la figura del Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.).

Con Determina N° 84 R.G. del 29-03-2019 del Responsabile Unico del Procedimento di esecuzione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti si è provveduto alla nomina di 'Vitruvio snc di Causo Francesco e Lopez Lara', quale Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.). Successivamente, con Determina N° 175 R.G. del 22-04-2020 del Responsabile Unico del Procedimento di esecuzione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti si è provveduto alla nomina di 'Ing. Sara Falangone', quale Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.).

Nell'annualità 2021, con Determina N° 116 R.G. del 16-04-2021 del Responsabile Unico del Procedimento di esecuzione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti si è provveduto alla nomina di 'Studio Sigma', quale Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.)

Infine, con Determina N° 99 R.G. del 02-05-2022 del Responsabile Unico del Procedimento di esecuzione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti si è provveduto alla nomina di 'Studio Sigma', quale Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.)

Le funzioni poste in capo al DEC ed al gruppo di lavoro sono finalizzate alla verifica ed al controllo dei seguenti punti:

- a) la qualità del servizio o della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
- d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- e) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;
- f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro.

3. MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:

Ragioni e sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta

Periodo 01-01-2020 – 31-03-2020

Il servizio è stato affidato a seguito ad una procedura di evidenza pubblica alla Ditta Ati Universal Service Snc/Ecologica servizi Srl. con sede legale in Strada Prov. n° 86 per Sava Km 8,900+500 CAP 74020 San Marzano di San Giuseppe (TA) per un iniziale periodo di dodici mesi a partire dal 01.10.2016; successivamente tale affidamento è stato più volte prorogato, sino all'ultima proroga della durata di sei mesi a decorrere dal 01 ottobre 2019 con scadenza al 31 marzo 2020 in forza di Ordinanza Sindacale 59 del 30.09.2019. L'appalto prevedeva l'esecuzione dei seguenti servizi:

- raccolta in senso stretto delle varie frazioni merceologiche con modalità porta a porta;
- raccolta e trasporto farmaci scaduti;
- raccolta e trasporto pile esauste e piccole batterie;
- raccolta e trasporto prodotti etichettati te/of;
- spazzamento stradale;
- servizio sgombero neve;
- diserbo stradale;
- raccolta rifiuti e pulizia dell'area mercatale;
- raccolta rifiuti e pulizia aree a seguito di feste e manifestazioni;
- lavaggio a pressione di strade ed aree pubbliche del centro urbano;
- raccolta e trasporto dei rifiuti cimiteriali
- raccolta oli e grassi vegetali;
- lavaggio contenitori;
- raccolta inerti;
- centro di raccolta comunale (CCR);
- disinfezione, disinfestazione, deblatizzazione e derattizzazione.

Periodo 01-04-2020 – 30-09-2022

Il servizio è stato affidato a seguito ad una procedura di evidenza pubblica alla Ditta Impregico Srl. con sede legale in Via Angelo Berardi, 8 CAP 74123 – Taranto per 24 mesi a decorrere dal 01 aprile 2020 con

scadenza al 31 marzo 2022 in forza di Determinazione n. 127 del 25.03.2020 e successiva Proroga tecnica di mesi sei fino al 30.09.2022 approvata con Determina n. 97 del 02.05.2022.

Il contratto di servizio stipulato in data 7 luglio 2020 Rep. N° 57, per un importo complessivo contrattuale pari a € 1.663.868,55 oltre IVA, prevedeva i seguenti servizi:

- raccolta in senso stretto delle varie frazioni merceologiche con modalità porta a porta;
- raccolta e trasporto farmaci scaduti;
- raccolta e trasporto pile esauste e piccole batterie;
- raccolta e trasporto prodotti etichettati te/of;
- spazzamento stradale;
- servizio sgombero neve;
- diserbo stradale;
- raccolta rifiuti e pulizia dell'area mercatale;
- raccolta rifiuti e pulizia aree a seguito di feste e manifestazioni;
- lavaggio a pressione di strade ed aree pubbliche del centro urbano;
- raccolta e trasporto dei rifiuti cimiteriali
- raccolta oli e grassi vegetali;
- lavaggio contenitori;
- raccolta inerti;
- centro di raccolta comunale (CCR);
- pulizia dei litorali e spiagge pubbliche;
- disinfezione, disinfestazione, deblatizzazione e derattizzazione;
- servizi ed attività offerti come migliorativa dal concorrente nella propria offerta tecnica

In data 27.07.2021 il Comune di Torchiarolo, a causa di reiterate inadempienze negli obblighi contrattuali, ha ordinato l'esecuzione d'ufficio, a spese dell'Aggiudicatario, del servizio di pulizia spiagge pubbliche per un importo complessivo di euro 20.000,00 oltre IVA ad altro operatore economico - Ditta H24 servizi in sostituzione della Ditta Impregico srl, diffidata per non aver ottemperato agli ordini ricevuti nei termini di tempo fissati.

Periodo 01-10-2022 – in corso

Il servizio è stato affidato a seguito ad una procedura di evidenza pubblica alla Ditta Teknowaste S.r.l. con sede legale in Viale De Pietro, 11 CAP 73100 Lecce per 24 mesi a decorrere dal 01 ottobre 2022 con scadenza al 30 settembre 2024 in forza di Determinazione n. 238 del 07.09.2022.

Il contratto di servizio stipulato in data 17 Febbraio 2023 Rep. N. 65, per un importo complessivo contrattuale pari a € 1.544.565,12 esclusa IVA., prevede i seguenti servizi:

- raccolta in senso stretto delle varie frazioni merceologiche con modalità porta a porta;
- spazzamento stradale;
- servizio di gestione e svuotamento dei cestini stradali;
- raccolta e pulizia delle aree mercati settimanali;
- raccolta e pulizia delle aree interessate da feste e manifestazioni;
- lavaggio di piazze e di aree e strade in basolato dei centri urbani;
- gestione del centro di raccolta comunale (C.C.R.);
- attività di informazione/sensibilizzazione;
- servizi ed attività offerti come migliorativa dal concorrente nella propria offerta tecnica

Per l'esecuzione di tutti i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani viene impiegato il seguente personale equivalente:

- Unità equivalenti operative previste dal progetto di cui al Contratto Rep. n. 65/2023: 11,75 unità;

Per quanto concerne i criteri tariffari si evidenzia che con l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", sono state assegnate all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite

“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”.

Inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di: “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza”(lett. c);“tutela dei diritti degli utenti [...]” (lett. d); “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f); - “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h); “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lett. i).

Con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all’articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare; in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della legge 147/13: al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”; al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”; al comma 683 dispone che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”.

Con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi tra l’altro a:

- esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
- promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l’incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio;
- migliorare l’efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l’introduzione del limite all’incremento dei corrispettivi;
- definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale;
- incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti;
- rafforzare l’attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell’ambito del ciclo;
- favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio;
- in generale, assicurare gradualità nell’implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l’adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento.

Con Deliberazione ARERA 363/2021 è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, di seguito denominato MTR-2, confermando l'impostazione del primo periodo regolatorio di cui alla citata delibera basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale e, nel contempo, ha introdotto una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in un'ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire integralmente i rifiuti, implementando misure di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti; è stato, inoltre, promosso un rafforzamento degli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei. Infine è stata definita la configurazione di opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo 116/2020, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni.

La medesima delibera ha previsto un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 – per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente con un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento ed una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.

Con delibera n. 389 del 3 agosto 2023 l'Autorità ha definito le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale previsto dall'art. 8 della delibera n. 363/2021 dei piani economici finanziari ai fini della rideterminazione delle entrate tariffarie per le annualità 2024 e 2025.

Alla luce della richiamata disciplina regolatoria si fa rilevare che il Comune di Torchiarolo ha proceduto per le annualità 2021-2022 e 2023 a determinare le entrate tariffarie ed i corrispettivi per l'utenza finale applicando integralmente il Metodo Tariffario Rifiuti vigente adottato da ARERA.

Per l'anno 2021 e per gli anni 2022 e 2023 l'AGER, quale ETC, rispettivamente con determina n. 302 del 28 Luglio 2021 e n. 137 del 23 aprile 2022 ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario elaborato dalla Ditta Impregico S.r.l. e dal medesimo Comune per la parte di sua competenza quale gestore del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza.

Con delibere di Consiglio Comunale n. 30 del 02.08.2021, n. 21 del 30.05.2022 e n. 11 del 04.05.2023 si è proceduto, previa presa d'atto delle determinazioni dell'ETC, all'approvazione dell'articolazione della TARI - tributo da applicare alle utenze con riferimento agli anni 2021, 2022 e 2023.

Nel biennio 2022-2023 i gestori dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, Ditta Impregico srl e Ditta Teknowaste srl, hanno raggiunto gli obiettivi previsti dal contratto.

Infatti, secondo le previsioni progettuali, il Gestore Impregico srl avrebbe dovuto raggiungere una percentuale del 65% di raccolta differenziata dall'avvio del servizio al termine del 3° mese e del 70% a partire dal 4° mese dall'avvio del servizio e per la successiva annualità. Il Gestore Teknowaste srl avrebbe dovuto raggiungere una percentuale del 70% per tutta la durata del contratto.

Tale obbligo è stato rispettato nell'anno 2021 e 2022.

Inoltre, a partire dall'anno 2021 i Gestori hanno rispettato gli obblighi minimi di percentuale di raccolta differenziata previsti dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. superando il valore del 65%.

Si riportano di seguito i valori di percentuale di raccolta differenziata nel triennio 2020-2022 per come validati da Arpa Puglia o trasmessi all'osservatorio regionale della Regione Puglia.

	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Percentuale di raccolta differenziata	69,23 %	70,48 %	73,70 %

Il rispetto degli obiettivi qualitativi è stato anche confermato nelle procedure di validazione del PEF da parte dell'ETC Ager. Infatti, con riferimento a:

- rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari;
- livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero,

il Comune di Torchiarolo ha raggiunto un livello "soddisfacente".

4. DATA DI SCADENZA: 30.09.2024

5. ANDAMENTO ECONOMICO ED EVENTUALI COMPENSAZIONI ECONOMICHE PREVISTE:

Il costo pro-capite del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei servizi esterni al ciclo integrato dei RU nel triennio 2020-2022 è così determinato (gli importi sono da considerare comprensivi dell'IVA):

	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Popolazione residente (Fonte DemoIstat)	5.258	5.205	5.241
Spesa per le attività di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti ed attività esterne al ciclo integrato dei RU	€ 906.977,47	€ 906.950,41	€ 890.438,65
Costo pro-capite annuo	172,49 €	174,25 €	169,90 €
Costo pro-capite medio triennio 2020-2022	€ 172,21		

Per quanto concerne il costo del servizio si fa rilevare che così come innanzi rappresentato che per le annualità 2021, 2022 e 2023 il Comune di Torchiarolo ha applicato integralmente i criteri previsti dal Metodo Tariffario Rifiuti adottato da ARERA.

I Piani Economico Finanziari predisposti per le citata annualità sono stati oggetto della validazione da parte di AGER, Ente Territorialmente competente i cui risultati sono di seguito riportati:

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Importi validati per le attività interne al ciclo integrato dei RU destinate al Gestore Impregico	€ 911.652,69	€ 935.000,00	€ 935.000,00
Importi validati per le attività esterne al ciclo integrato dei RU	€ 3.159,20	€ 0,00	€ 0,00

destinati ad altri soggetti.			
Provvedimento di validazione di Ager	Determina n. 302 del 28/07/2021	Determina n. 137 del 23/04/2022	Determina n. 137 del 23/04/2022

Il costo complessivo per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti nel Comune di Torchiarolo riconosciuto al Gestore Impregico Srl ed al Gestore Teknowaste (limitatamente al periodo ottobre – dicembre 2022) per le annualità già concluse, ossia 2021 e 2022 è il seguente (gli importi sono da considerare comprensivi dell'IVA):

Identificazione servizi	Tipologia servizio	Anno 2021	Anno 2022
Attività interne al ciclo integrato dei RU	Attività di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti	€ 874.837,04	€ 880.376,31
	Oneri per servizi aggiuntivi	€ 173,77	2.582,34 €
	Totale	€ 875.010,81	€ 882.958,65

L'importo delle sanzioni applicate al Gestore Impregico Srl nel biennio 2021-2022 per disservizi e decurtate dai canoni del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti è il seguente (gli importi sono da considerare comprensivi dell'IVA):

	Anno 2021	Anno 2022
Sanzioni applicate al Gestore Impregico Srl in decurtazione al canone	€ 42.034,12	€ 20.929,45

Il Comune di Torchiarolo ha effettuato nel biennio 2021-2022 ulteriori attività sia interne, sia esterne al ciclo integrato dei RU avvalendosi di ulteriori operatori economici.

I soggetti individuati per l'espletamento dei servizi ed i relativi importi di affidamento sono riportati nelle seguenti tabelle (gli importi sono da considerare comprensivi dell'IVA)

Anno 2021

Servizi di Pulizia manuale e meccanica dei litorali

Identificazione servizi	Tipologia servizio	Soggetto esecutore	Anno 2021
Ulteriori attività interne al ciclo integrato dei RU	Pulizia manuale e meccanica dei litorali	H24 Servizi srl Viale Marco Tullio Cicerone, 10, 73020 Castromediano LE	€ 22.000,00
	Totale		€ 22.000,00

Servizi di Diserbo meccanico delle erbe infestanti

Identificazione servizi	Tipologia servizio	Soggetto esecutore	Anno 2021
Ulteriori attività esterne al ciclo integrato dei RU	Potatura alberi lungomare, pulizia e sfalci marine	Il Melograno srl Via della Libertà, 79 - Lecce	€ 8.839,60
Ulteriori attività esterne al ciclo integrato dei RU	Sfalci e pulizia terreni comunali	Il Melograno srl Via della Libertà, 79 - Lecce	€ 1.100,00
	Totale		€ 9.939,60

Anno 2022
Servizi di Disinfezione, deblattizzazione, derattizzazione e sanificazione

Identificazione servizi	Tipologia servizio	Soggetto esecutore	Anno 2022
Ulteriori attività esterne al ciclo integrato dei RU	Disinfezione e sanificazione	H 24 Servizi srl Viale Marco Tullio Cicerone, 10, 73020 Castromediano LE	€ 440,00
	Totale		€ 440,00

Servizi di Diserbo meccanico delle erbe infestanti

Identificazione servizi	Tipologia servizio	Soggetto esecutore	Anno 2022
Ulteriori attività esterne al ciclo integrato dei RU	Diserbo meccanico delle erbe infestanti	Multiservice Management S.r.l.s Via Roma n. 7 – Torchiarolo (BR)	€ 1.540,00
		Il Melograno srl Via della Libertà, 79 - Lecce	€ 5.500,00
	Totale		€ 7.040,00

I costi per le attività interne ed esterne al ciclo integrato dei RU sono stati riconosciuti sempre nel rispetto della garanzia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione senza mai superare quanto stabilito, complessivamente, dai piani economico finanziario validati dall'ETC.

La gestione del servizio pubblico di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, nonché di ulteriori attività esterne al ciclo integrato dei RU, è stato svolto in parte dalla Ditta Ati Universal Service Snc/Ecologica servizi Srl (periodo 01-01-2020 – 31-03-2020) Ordinanza n.59 del 30.09.2019, dalla Ditta Impregico Srl (periodo 01-04-2020 – 30-09-2022) giusto Contratto Rep. N° 57 del 7.07.2020, e dalla Ditta Teknowaste S.r.l. (periodo 01-10-2022 – attuale) giusto Contratto Rep. N° 65/2023 del 17.02.2023, ed in parte per il tramite di altri operatori privati individuati nel rispetto delle procedure di cui al Codice degli Appalti Pubblici pro-tempore vigente.

I servizi sono stati svolti nel rispetto delle previsioni contrattuali applicando le dovute forme di controllo e le relative penali per disservizi, se dovute.

Complessivamente la spesa pubblica per lo svolgimento delle attività è stata sempre sostenuta garantendo l'equilibrio economico-finanziario della gestione e nel rispetto delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente – Ager Puglia – assunto mediante la validazione dei Piani Economico-finanziari predisposti per ogni singola annualità applicando i criteri e le regole prescritte dal Metodo Tariffario vigente adottato da Arera.

Ogni attività programmata e svolta è stata improntata ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, rispettando gli standard minimi qualitativi imposti da Arera.

Il Responsabile di P.O. 05
Arch. Giuseppe DI TARANTO

3. DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA:

GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

2. CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE E SERVIZIO UNIVERSALE:

Nell'ottica di adeguamento ai principi ed alla normativa comunitaria in materia di affidamento dei servizi pubblici locali e con l'obiettivo di riorganizzare la gestione degli impianti di pubblica illuminazione, l'Amministrazione comunale nel corso del 2023 ha optato per l'esternalizzazione del servizio.

Con deliberazione di C.C. n. n° 4 del 30-03-2023 si è preso atto dell'adesione CONSIP S con City Green Light "Servizio Luce e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni LOTTO 10" "Convenzione Consip Servizio Luce 4 Lotto 10 "Puglia (" stipulata tra Consip S.p.A. e il City Green Light)

- Abbattimento dei costi annuali passando da 310.000 € circa (energia+manutenzione+materiali) a 270.000 € per il canone onnicomprensivo con un risparmio di circa 360k€ nei 9 anni a parità di costo energetico;
- Unico canone (4 fatture all'anno) onnicomprensive di energia, manutenzione ed investimenti senza più necessità di gestione amministrativa di tutte le bollette dei pod mensili;
- Riqualificazione del 100% dei punti luce con nuovi in tecnologia LED entro i primi 6 mesi del contratto senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione e con un abbattimento dei consumi per il 70%: si passa da 1.420.000 kWh/anno attuali ai circa 450.000 kWh/anno;
- Adeguamento illuminotecnico e rispondenza alle normative nazionali e regionali sull'inquinamento luminoso con qualità della luce ad alta resa cromatica, più sicurezza per i cittadini;
- Investimento complessivo a canone da parte dell'impresa per 1M€ circa (con quotazioni ribassate dai listini del 50%) che consentirà oltre i corpi illuminanti di avere un sistema di telecontrollo remoto su tutti i quadri elettrici per rilevamento guasti e segnalazioni automatiche, la sostituzione di 77 pali, di 39 quadri elettrici e di 3,5 km di linee interrato;
- €. 40.000,00 a disposizione dell'Amministrazione per interventi di varia natura a discrezione dell'Ente;
- Inclusa nel servizio anche la verniciatura dei sostegni
- Servizio call CENTER h24 e app per segnalazione guasti per i cittadini;
- Certificazione dei risparmi conseguiti tramite il GSE (Titoli di Efficienza Energetica) con condivisione dei titoli di efficienza energetica;
- Energia 100% certificata verde
- Possibilità di eseguire ulteriori interventi (non previsti nell'investimento iniziale a canone) ad esempio per nuovi impianti, sino ad un importo di 243.000 € + IVA con agevolazione di scontistica del 50% fissa rispetto ai listini ufficiali e senza necessità di evidenze pubbliche;

Ai fini del monitoraggio dell'affidamento il Comune ha posto in capo al soggetto gestore i seguenti obblighi:

- consentire al Comune il massimo e più agevole accesso alle informazioni in proprio possesso relativamente all'espletamento del servizio;
- utilizzo del portale City Green Light, per richieste ODL telecontrollo report per analisi consumi, Call center

3. MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:

Ragioni e sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta

Il servizio negli anni 2020, 2021 2022 e fino ad agosto 2023 è stato gestito dall'Ente con affidamento della manutenzione ordinaria e piccoli interventi di manutenzione straordinaria ad O.E.; la spesa energia è stata pari a: nel 2020 ad euro 203.000,00, nel 2021 ad euro 340.000,00, nel 2022 ad euro 498.000,00; per la manutenzione straordinaria ed ordinaria la spesa pari a: nel 2020 ad euro 17.834,00, nel 2021 ad euro 44.725,00, nel 2022 ad euro 54.594,00;

La spesa media negli ultimi due anni è pari a circa €. 370.000,00 compresi di spesa energia e manutenzioni; Con determinazione n°220 del 12.09.2023 si è proceduto all'affidamento a City Green Light per un periodo di 9 anni (01.09.2023 - 31.08.2032).

4. DATA DI SCADENZA: 31.08.2032

5. ANDAMENTO ECONOMICO ED EVENTUALI COMPENSAZIONI ECONOMICHE PREVISTE:

Il contratto prevede che l'Amministrazione comunale eroghi un corrispettivo annuale pari ad € 270.418,65 IVA ai sensi di legge, per tutti i servizi indicati nel punto 2; Il canone totale del servizio ha un andamento decrescente nei 9 anni di gestione per effetto della condivisione del risparmio energetico da parte del fornitore. L'amministrazione ha scelto, però un canone a rate costanti.

Componente Canone		Esteso 9anni	%
SERVIZIO "A"	Componente Energia EA	2.031.197,98 €	83,46%
	Componente Manutenzione MA	402.569,88 €	16,54%
TOTALE CANONE		2.433.767,85 €	100%
Extra-Canone massimo prenotabile		243.376,79 €	10%
Extra-Canone richiesto		243.376,79 €	10%
TOTALE CANONE + Extra-CANONE richiesto		2.677.144,64 €	
TOTALE CANONE + Extra-CANONE richiesto (IVA inclusa)		3.266.116,46 €	

Anni	EA	MA	Totale IVA escl.
1	225.688,66 €	44.729,99 €	270.418,65 €
2	225.688,66 €	44.729,99 €	270.418,65 €
3	225.688,66 €	44.729,99 €	270.418,65 €
4	225.688,66 €	44.729,99 €	270.418,65 €
5	225.688,66 €	44.729,99 €	270.418,65 €
6	225.688,66 €	44.729,99 €	270.418,65 €
7	225.688,66 €	44.729,99 €	270.418,65 €
8	225.688,66 €	44.729,99 €	270.418,65 €
9	225.688,66 €	44.729,99 €	270.418,65 €
Totale	2.031.197,98 €	402.569,88 €	2.433.767,85 €

I principali vantaggi che ne derivano dall'affidamento all'operatore City Green Light sono stati individuati nei seguenti punti chiave:

- gestione integrata dell'intero servizio di illuminazione pubblica;
- affidamento contrattuale basato sull'Energy performance contracting, che permette il conseguimento di notevoli risparmi energetici;
- messa a norma degli impianti ed adeguamento tecnologico/efficientamento energetico degli stessi;
- abbattimento costi annuali passando da euro 370.000,00 circa, media arrotondata in difetto sugli ultimi due anni 2021 e 2022 (energia + manutenzione + materiali) ad euro 270.000,00 per il canone onnicomprensivo con un risparmio di spesa di circa 900.000,00 nei 9 anni a parità di costo energetico

Il Responsabile di P.O. 03
Ing. Daniele GRAVILI

5. DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA:

GESTIONE CAMPO SPORTIVO

2. CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE E SERVIZIO UNIVERSALE:

- l'Amministrazione Comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture e impianti sportivi;

- l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale è definito secondo regole e criteri volti a garantire alle Associazioni sportive un quadro strutturale di riferimento ampio, nei termini previsti dall'art. 90, comma 26 della Legge n. 289/2002;

- l'ottimizzazione dell'uso degli impianti sportivi è realizzabile anche mediante l'affidamento in gestione in via preferenziale alle Associazioni, alle Società sportive dilettantistiche, agli Enti di promozione sportiva, alle federazioni sportive, come delineato dal comma 25 del richiamato art. 90 della Legge n. 289/2002;

- l'Amministrazione comunale ha affidato ad una Società Sportiva la gestione del Campo Sportivo di via Roma e più precisamente all'ASD Valesio Sport Torchiarolo che ha avuto in gestione la struttura per un anno come da deliberazione G.C n. 76 del 13.10.2020;

Il nuovo affidamento è stato concesso con convenzione del 01.11.2021;

La convenzione ha per oggetto la gestione con custodia del Campo Sportivo di proprietà Comunale sito in Torchiarolo alla via Roma;

La durata della convenzione è fissata in anni 3 (TRE), eventualmente rinnovabili, con decorrenza dalla sua sottoscrizione.

Ai fini del monitoraggio dell'affidamento il Comune ha posto in capo al soggetto gestore i seguenti obblighi:

- consentire al Comune il massimo e più agevole accesso alle informazioni in proprio possesso relativamente all'espletamento del servizio con accesso alla struttura comunale;

3. MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:

Ragioni e sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta

Il servizio in oggetto è stato affidato alla ASD Valesio Sport a seguito di affidamento diretto;

4. DATA DI SCADENZA: 30.10.2024

5. ANDAMENTO ECONOMICO ED EVENTUALI COMPENSAZIONI ECONOMICHE PREVISTE:

Il soggetto gestore è tenuto a dare adempimento ai seguenti obblighi:

- a) conduzione tecnica e funzionale dell'impianto con assunzione a proprio carico delle spese per il personale e i volontari;
 - b) pulizia di tutti gli spazi interni dell'impianto;
 - c) apertura e chiusura dell'impianto;
 - d) conduzione degli impianti tecnologici e fornitura dei prodotti e materiali necessari;
 - e) manutenzione ordinaria;
- il gestore si impegna altresì a:
- Versamento di un canone mensile di € 20,00
 - Riverniciatura stabili interna ed esterna, area relax e food automatica
 - pulizia giornaliera di tutti gli spazi interni alla recinzione muraria.

Descrizione	
Il canone è stabilito dalla convenzione e le eventuali variazioni riguardanti le condizioni di concessione sono soggette ad approvazione da parte dell'Ente.	

Anno	Importo introiti
2021	€. 20,00
2022	€. 20,00

Il Responsabile di P.O. 03
Ing. Daniele GRAVILI

6. DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA:

GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

2. CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE E SERVIZIO UNIVERSALE:

L'affidamento ha come oggetto i seguenti obblighi di servizio pubblico locale:

Appalto per la durata di cinque anni del servizio di ristorazione scolastica "a ridotto impatto ambientale"

1. l'allestimento di un unico centro cottura presso i locali della scuola materna A. Vespucci, previa realizzazione di opere edili ed impiantistiche necessarie per il completo allestimento del centro cottura in una area dedicata come indicato nella allegata planimetria, ed ogni onere necessario per ottenere le autorizzazioni da parte degli enti competenti.

2. la organizzazione, la preparazione di pasti presso il predetto centro cottura e la somministrazione dei pasti presso gli ulteriori refettori. In sintesi:

2.a) approvvigionamento delle derrate alimentari e delle materie prime occorrenti per la preparazione dei pasti previo controllo sull'integrità e la data di scadenza e di adeguata conservazione dei generi alimentari;

2.b) preparazione, confezionamento e veicolazione dei pasti esclusivamente con legume fresco– caldo

2.c) trasporto e consegna degli alimenti e dei pasti dal centro di cottura ai terminali di consumo

2.d) consegna di stoviglie (piatti, bicchieri, posate e quant'altro, compreso il piatto frutta) pulite e fornitura di idonee tovagliette e tovaglioli individuali in materiale monouso ecologico/biodegradabile e compostabile.

2.e) predisposizione dei refettori e dei locali accessori/pertinenziali di servizio in tempo utile;

2.f) distribuzione e trasporto dei pasti in idonee bacinelle in acciaio (tipo gastronorm) pluriporzione

Tra gli obblighi del fornitore si segnala:

Completamento delle attrezzature, degli impianti e degli arredi.

a) Tutte le spese, nessuna esclusa, relative:

- allestimento completo del centro cottura
- alla preparazione dei pasti,
- alla pulizia ed al riassetto delle cucine, dei locali strettamente pertinenti;
- alla fornitura di detersivi e attrezzi per la pulizia delle cucine e lavaggio delle stoviglie e del pentolame
- fornitura delle stoviglie durature laddove previste;
- alla fornitura del materiale a perdere (tovagliette, tovaglioli, piatti, bicchieri, posate);
- alla manutenzione ordinaria delle attrezzature e degli impianti;
- all'implementazione e gestione del piano di autocontrollo (HACCP) presso le cucine;
- alla formazione e addestramento del proprio personale,
- ad ogni altro onere, espresso e non, nel presente capitolato, ad esclusione delle spese per la fornitura di acqua fredda e per il canone relativo ai rifiuti solidi urbani, che rimangono a carico dell'A.C.

b) L'informazione all'utenza realizzata attraverso:

- l'esposizione permanente delle tabelle dietetiche in tutti i locali, in apposita bacheca, per tutta la durata del servizio;
- la messa a disposizione presso ciascun punto di refezione delle tabelle analitiche merceologiche;
- le comunicazioni all'utenza in forma scritta richieste dall'A.C.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà in base alla singola fattura a scadenza mensile che sarà emessa dall'I.A.

Su ciascuna fattura dovrà essere indicato il numero di pasti effettivamente ordinati e forniti.

Ai fini del monitoraggio dell'affidamento il Comune ha posto in capo al soggetto gestore i seguenti obblighi:

- consentire al Comune il massimo e più agevole accesso alle informazioni in proprio possesso relativamente all'espletamento del servizio

3. MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:

Ragioni e sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta

Il servizio in oggetto è stato affidato alla Società Ladisa S.r.l., a seguito di esperimento di gara per la durata di anni 5
Ai sensi dell'art. 2 del contratto REP. n.69 del 19.06.2023, l'affidamento del servizio è decorso dall'01/10/2023 ed ha durata di 5 anni sino alla data del 31.05.2028 (come termine Anno scolastico)

4. DATA DI SCADENZA: 31/05/2028

5. ANDAMENTO ECONOMICO ED EVENTUALI COMPENSAZIONI ECONOMICHE PREVISTE:

Il contratto prevede che l'Amministrazione comunale eroghi un corrispettivo annuale a Ladisa S.r.l., rapportato al numero dei pasti forniti per importo del singolo pasto pari ad € 4,95 oltre IVA ai sensi di legge.

Descrizione			
Tariffa massima: €. 3,50			
Tariffa agevolata:			
Quota di partecipazione per ogni minore		Valore ISEE	
€.1,50		0,00	5.000,00
€.2,80		5.000,01	10.000,00
€.3,50		OLTRE	10.000,00

Anno	Importo introiti
2020	21.000,00
2021	34.118,00
2022	50.389,60

Il Responsabile di P.O. 06
Dott.ssa Valentina FARINA

6. DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA:

GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO

2. CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE E SERVIZIO UNIVERSALE:

L'affidamento ha come oggetto i seguenti obblighi di servizio pubblico locale:

servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti in Torchiarolo - frequentanti la Scuola dell'Infanzia, Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado, da effettuarsi conformemente al calendario scolastico ed agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche.

Per l'espletamento del servizio il Fornitore provvede con proprio personale e mezzi di proprietà comunale.

L'esecuzione del servizio consiste:

- per l'andata, ovvero il tragitto casa-scuola, nella salita degli utenti presso i punti di raccolta assegnati, agli orari stabiliti e la loro discesa presso i relativi plessi scolastici di appartenenza.

- per il ritorno, ovvero per il tragitto scuola-casa, nella salita degli utenti presso il plesso scolastico individuato come capolinea e l'effettuazione del percorso a ritroso con la discesa degli utenti presso i punti di raccolta individuati e negli orari stabiliti.

L'utente non può essere fatto scendere ad una fermata diversa da quella assegnata se non sia stata rilasciata preventiva autorizzazione dal Comune.

Ad ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. E' vietato il trasporto di utenti in piedi.

Il servizio dovrà essere svolto attenendosi a quanto previsto dalla legge in materia di circolazione stradale e comunque in modo tale da garantire la massima sicurezza dei trasportati in genere: a tale proposito in prossimità del plesso scolastico dovrà essere tenuta una velocità "a passo d'uomo" o comunque di tutta sicurezza e il mezzo dovrà predisporre per la salita e la discesa degli utenti negli spazi appositi.

E fatto obbligo al Fornitore di garantire il servizio anche in orari che, per motivi eccezionali dovuti a calamità naturali, scioperi, riunioni o altro del personale docente o comunque per cause imprevedute ed imprevedibili, siano diversi da quelli programmati. In tali casi il Comune dovrà fare richiesta preventiva via fax o pec

Deve essere inoltre garantito il trasporto scolastico di utenti portatori di handicap che non necessitino di mezzi di trasporto speciali.

Il fornitore si impegna ad informare tempestivamente l'Amministrazione sui reclami presentati ai suoi operatori dai genitori degli utenti, dalle Direzioni Didattiche e dalle Presidenze delle scuole interessate, in ordine allo sviluppo dei servizi.

Sono a carico del Fornitore (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

tutte le spese relative al carburante e limitatamente al cambio di olio e filtri

tutte le spese derivanti dalla gestione del personale impiegato nel servizio come le retribuzioni, i compensi diversi, gli oneri assicurativi, previdenziali ed in generale tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente in materia, comprese le spese da sostenere per garantire il rispetto della legge sulla sicurezza sul lavoro;

le imposte, le tasse e le assicurazioni, e tutte le altre spese di gestione derivanti dal l'assunzione del servizio; l'assunzione completa ed incondizionata del rischio di gestione del servizio.

Tra gli obblighi del fornitore si segnala:

Il Fornitore non potrà sospendere a nessun titolo il servizio, neppure parzialmente, salvo esplicita autorizzazione da parte del Comune

Il Fornitore indicherà un responsabile referente, facilmente rintracciabile e reperibile, che abbia comprovata conoscenza dei territori dei Comuni con il ruolo di responsabile della gestione quotidiana del servizio e dei rapporti con i competenti uffici comunali.

Il nominativo sarà trasmesso al Comune prima dell'inizio del servizio così come tempestivamente sarà comunicata ogni eventuale sostituzione.

Il Fornitore è tenuto a svolgere correttamente il servizio affidato per tutti i giorni previsti dal calendario scolastico rispettando orari, percorrenze, luoghi di fermata e quant'altro previsto dal piano dei trasporti scolastici per ciascun territorio e loro eventuali successive modifiche ed integrazioni, dal presente capitolato d'oneri o contratto, dalla legge e dalle indicazioni impartite dai competenti uffici comunali.

In caso di sciopero del personale dipendente del Fornitore questo è tenuto a darne comunicazione al Comune al fine di informare le famiglie interessate, fatto salvo ogni più puntuale adempimento.

Per quanto riguarda gli adempimenti connessi alla sicurezza, si precisa che viste le caratteristiche e la tipologia dei servizi resi e la mancanza di interferenze con dipendenti delle pubbliche amministrazioni interessate, non sono previsti oneri per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi di cui al D.Lgs. 9/4/2008 n° 81 in quanto siano rispettate le disposizioni contenute nelle carte di circolazione dei veicoli. Il Fornitore si impegna comunque a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei propri dipendenti che hanno l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme inerenti la sicurezza in applicazione del citato D.Lgs 81/2008.

Quando, per cause di forza maggiore dipendente da fatti naturali (alluvioni, nevicate, ecc.), da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, ecc.) o da cantieri per lavori stradali, il Fornitore sia costretto a modificare il percorso o non possa espletare il servizio, deve darne immediata comunicazione per concordare eventuale diversa percorrenza.

Nei casi di sospensione od interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi di cui sopra, la ditta è tenuta, oltre al pagamento della penale, al risarcimento dei danni. In tale ipotesi il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Fornitore.

Ai fini del monitoraggio dell'affidamento il Comune ha posto in capo al soggetto gestore i seguenti obblighi:

- consentire al Comune il massimo e più agevole accesso alle informazioni in proprio possesso relativamente all'espletamento del servizio

3. MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:

Ragioni e sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta

Il servizio in oggetto è stato affidato alla Coop. Sociale Omnia Service a seguito di esperimento di gara per la durata di anni 3

Ai sensi dell'art. 2 del documento di stipula NUMERO RDO 3639304 del 08.08.2023, l'affidamento del servizio è decorso dall'01/10/2023 ed ha durata di 3 anni sino alla data del 31.05.2026 (come termine Anno scolastico)

4. DATA DI SCADENZA: 31.05.2026

5. ANDAMENTO ECONOMICO ED EVENTUALI COMPENSAZIONI ECONOMICHE PREVISTE:

Il contratto prevede che l'Amministrazione comunale eroghi un corrispettivo annuale ad Omnia Service pari ad € 60.201,66 + IVA ai sensi di legge.

Descrizione		Valore ISEE	
Tariffa massima: €. 35,00 mensile			
Tariffa agevolata:			
- esenzione per il terzo figlio solo su apposita richiesta			
Quota di partecipazione per ogni minore		Valore ISEE	
€.25,00 (secondo figlio riduzione del 50% per ISEE inferiore a € 5000)		0,00	10000
€.30,00 (secondo figlio € 25,00)		10.000,01	20.000,00
€.35,00 (secondo figlio € 30,00)		Oltre	20.000,00

Anno	Importo introiti
2020	15.300,00
2021	21.340,50
2022	14.600,00

Il Responsabile di P.O. 06
Dott.ssa Valentina FARINA

4. Gli esiti della ricognizione

Dall'esame delle schede di dettaglio compilate dai settori competenti per materia in occasione della ricognizione sui servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati dall'Ente si evincono i seguenti elementi:

1. gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge 179/2012 dei seguenti servizi pubblici locali a rilevanza economica sono conformi ai dettami della normativa europea:

- a. Gestione dei servizi cimiteriali e lampade votive
- b. Gestione del servizio di igiene urbana
- c. Gestione del servizio di illuminazione pubblica
- d. Gestione campo sportivo
- e. Gestione del servizio di refezione scolastica
- f. Gestione dei servizi di trasporto scolastico

Conseguentemente, si può concludere che non si rendono necessari interventi di adeguamento per nessuno degli affidamenti di servizi pubblici locali a rilevanza economica in essere, né in relazione alle modalità di affidamento che furono previste, né in relazione alla scadenza, pertanto essi proseguiranno tutti sino alla naturale scadenza prevista nei rispettivi contratti di servizio.